

La contraddizione si perpetuò in tutta la legislazione successiva, perchè, mentre da un lato si seppelliva con ordini del giorno l'articolo 1º dello Statuto e si dichiarava, una volta al giorno, la non confessionalità dello Stato, e nel nuovo codice penale si parificavano i ministri del culto cattolico ai ministri di tutti gli altri culti, d'altra parte lo Stato non poteva astenersi dallo sviluppare la legislazione ecclesiastica e dal prestare al clero il suo concorso finanziario, dando in questo modo la prova giorno per giorno che lo Stato italiano non poteva in definitiva ignorare il problema nascente dal fatto che la maggioranza degli italiani professa la religione cattolica. Se non si vuole avere paura delle parole, bisogna cioè anche dire che la stessa legislazione della sinistra, la legislazione anticlericale, finiva col dover implicitamente riconoscere che in certi limiti lo Stato italiano non poteva non essere confessionale.

Così, mentre un venerando padre del liberalismo, dall'alto del suo olimpo filosofico, cercava di distillare la formula di Cavour nella nuova formula: «libere Chiese in Stato sovrano», il maggiore statista liberale, più realista, traduceva la formula filosofica nella teoria delle parallele che non avrebbero dovuto incontrarsi mai, ma che invece si incontravano... nel patto Gentiloni.

Chi naturalmente traeva profitto da questa contraddizione era solamente la massoneria, che esercitava la sua opera corrosiva ai margini dello Stato; e quando, dopo la guerra si vide il populismo non respingere l'alleanza con la massoneria, venne fatto veramente di disperare che il conflitto, che il Risorgimento italiano traeva con sé, fosse superabile.

Lo ha superato il Fascismo, debellando insieme populismo e massoneria.

Onorevoli camerati, sapete dove sono contenuti *in nuce* i principi ispiratori del Concordato?

Sono contenuti nella prima dichiarazione della Carta del Lavoro, che con formula di romana grandezza scolpisce il concetto fascista dello Stato.

Se lo Stato è l'organizzazione della Nazione, non solo quale unità politica ed economica, ma anche quale unità spirituale e morale, come la prima dichiarazione della Carta del Lavoro si esprime, lo Stato, evidentemente, non può ignorare quelli che sono i problemi spirituali che nascono dal fatto religioso, lo Stato non può non conformarsi alla religione della maggioranza dei suoi cittadini. Ciò non vuol dire che lo Stato

diventi Chiesa o strumento della Chiesa o che la Chiesa diventi Stato o strumento dello Stato; ma implica perentoriamente la necessità che vi sia un coordinamento tra lo Stato e la Chiesa, dove l'attività dello Stato interferisce con l'attività della Chiesa, cioè nel campo dei molteplici rapporti che hanno insieme un aspetto religioso e un aspetto civile. Ecco la ragione logica e giuridica del Concordato.

Il Concordato aveva problemi arduissimi da risolvere, come sono ardui tutti i problemi di confine. Dove finisce l'aspetto religioso di un rapporto? Dove comincia l'aspetto civile di un rapporto? Come si opera la saldatura tra l'aspetto religioso e l'aspetto civile? Questi sono i problemi che il Concordato ha dovuto affrontare e che ha risolto con una altissima ispirazione della missione civile e morale dello Stato e con un mutuo rispetto di quelli che sono i diritti della Chiesa e di quelli che sono i diritti dello Stato.

Il giudizio sul nostro Concordato non può esser dato analiticamente; non può essere che integrale, e lo ha dato il popolo italiano.

Tuttavia c'è un istituto, l'istituto matrimoniale, che forma la parte più importante e delicata del regolamento giuridico dato dal Concordato, che mi sembra particolarmente atto a dimostrare i principi a cui il Concordato si è informato, principi di equilibrio, principi di equità, principi di assoluta salvaguardia per quelli che sono i diritti non rinunciabili dello Stato.

Se tutti i problemi che il Concordato doveva risolvere erano ardui, nessuno era più arduo del problema a cui dava luogo la disciplina dell'istituto matrimoniale.

Perchè voi conoscete quali sono le due posizioni della Chiesa e dello Stato di fronte all'istituto del matrimonio.

Per la Chiesa il matrimonio è contratto e sacramento. Per la Chiesa, di fronte ai cattolici, non vi può essere altro matrimonio che il matrimonio religioso. La Chiesa riconosce competenza alla potestà civile unicamente per regolare il matrimonio degli infedeli. Il matrimonio civile dei cattolici di fronte al diritto canonico è una pura *res facti*, non ha alcun rilievo giuridico.

Lo Stato, d'altra parte, non può non considerare nel matrimonio l'atto costitutivo della famiglia, che è la pietra angolare della società civile e non può quindi non considerare il matrimonio come oggetto essenziale della sua legge.